



**Ministero dell'Interno**



**Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali**



**Ministero dell'Interno**  
AOO Politiche



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**Partenza - Roma, 20/03/2012  
Prot. 35 / 0002224**

Protocollo 0001960 del 20/03/2012  
UOR - Off.  
UOR - CC.  
T. 0307



**Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici  
Territoriali di Governo  
LORO SEDI**

**Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma  
di TRENTO**

**Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma  
di BOLZANO**

**Al Sig. Presidente  
della Regione Valle d'Aosta  
AOSTA**

**Alle Direzioni Regionali del Lavoro  
LORO SEDI**

**Alle Direzioni Territoriali del Lavoro  
(per il tramite delle Direzioni Regionali  
del Lavoro)  
LORO SEDI**

e, p.c.

**Al Gabinetto del Ministro per  
la Cooperazione Internazionale e  
l'Integrazione  
Largo Chigi 19  
ROMA**

**Al Ministero degli Affari Esteri  
DGPIEM - Ufficio VI  
Centro Visti  
ROMA**



**Ministero dell'Interno**



**Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali**

All'I.N.P.S. – Istituto Nazionale  
della Previdenza Sociale  
Via Ciro il Grande, 21  
ROMA

All'Agenzia delle Entrate  
- Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti  
Via del Giorgione n.159  
ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro  
SEDE

Al Dipartimento della P.S.  
- Direzione Centrale dell'Immigrazione  
e della Polizia delle Frontiere  
SEDE

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012.

Si informa che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 2012, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2012 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all.1).

Sui siti internet del Ministero dell'Interno ([www.interno.it](http://www.interno.it)) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



**Ministero dell'Interno**



**Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali**

Il Decreto - che prevede una quota massima di ingressi per 35.000 cittadini stranieri residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le provincie autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - stabilisce che sia ammesso l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia (art. 1, commi 1 e 2).

Lo stesso provvedimento, nella quota massima di ingressi per 35.000 unità, consente l'ingresso sul territorio nazionale anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art.1, comma 3).

L'art. 2, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, prevede l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

#### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod.C - stag.) e le domande relative alla richiesta di lavoro subordinato non stagionale ai sensi dell'art. 23 (mod BPS) possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente con modalità informatiche.

Le procedure riguardanti la registrazione dell'utente, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno ([www.interno.it](http://www.interno.it)).



**Ministero dell'Interno**



**Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali**

L'invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012.

A partire dalle ore 8.00 del 21 marzo p.v. sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati.

### ISTRUTTORIA

Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate con la circolare congiunta nr.1602 del 25 febbraio 2011.

Importanti novità alle procedure in oggetto sono state apportate dall'art. 17 del D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. 9 febbraio 2012 n. 33, suppl. ord. 27. Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo), che ha introdotto all' art. 24 del d.lgs 286/98 il comma 2 bis che dispone:

*"qualora lo Sportello Unico per l'Immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:*

- a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;*
- b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno."*

Pertanto, ove ricorrano le suddette condizioni, si potranno specificare - nell'apposito campo inserito nel modello C-stag - i dati relativi all'anno precedente della comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata posseduti da quest'ultimo.



***Ministero dell'Interno***



***Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali***

Al momento della compilazione, il sistema effettuerà dei controlli sulla validità della comunicazione obbligatoria e del permesso di soggiorno/assicurata inseriti dall'utente, non consentendo l'invio della domanda ove gli stessi risultino incongruenti.

Le domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari, decorsi venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione della domanda, si intendono accolte anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del Lavoro. In questo caso il sistema impegnerà una quota, ove disponibile, e trasmetterà i dati relativi all'istanza al Ministero degli Affari Esteri per la richiesta del visto di ingresso.

In questa fattispecie non è prevista l'emissione del nulla osta; il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale "verifica avanzamento domande online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "richiesta di visto inoltrata".

In tal caso il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contestualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del permesso di soggiorno.

Maggiori dettagli sulla procedura e sulle modifiche apportate al sistema informatico saranno inviati agli Sportelli Unici e alle Direzioni Territoriali del Lavoro col manuale operativo che verrà spedito a mezzo posta elettronica entro la prossima settimana.

### PROTOCOLLI D'INTESA

Anche in questa occasione, le Associazioni di categoria di cui all'art. 38 del D.P.R. n.394/99, firmatarie dei protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni.

Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.

Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell'emanazione dei precedenti decreti flussi per lavoro stagionale, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare alle SS.LL.



**Ministero dell'Interno**



**Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali**

SS.LL. richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (all.2).

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 sono confermati.

Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture-U.T.G. il modello excel (all.3), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).

Al riguardo, le SS.LL. vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni a provvedere all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica associazioni.sui@interno.it.

oooooooooooo

Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e di verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Forlani)



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI  
NON COMUNITARI STAGIONALI E DI ALTRE CATEGORIE NEL TERRITORIO  
DELLO STATO PER L'ANNO 2012**

*[Handwritten signature]*



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 65 del 21 marzo 2011, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011, che prevede una quota complessiva di 60.000 unità;

RILEVATO che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2012, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi - in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2012 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2011, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

RILEVATO inoltre che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2011 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2011 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere la quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 60.000 unità autorizzata per l'anno 2011;





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSIDERATO che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, sopra richiamati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 unità, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori extracomunitari non stagionali già prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 91 del 20 aprile 2010;

RAVVISATA la necessità di prevedere, come anticipazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i paesi terzi, e che, allo scopo, può provvedersi in via di programmazione transitoria nel limite della quota complessiva autorizzata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010 e 30 novembre 2010, sopra richiamati;

Decreta:

## Articolo 1

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 35.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nella quota di cui al comma 1 sono compresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

## Articolo 2

Come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Roma, 13 MAR. 2012.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Monti", written below the official title.

OK  
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Enrico Cuccia", written below the word "OK".

(fac-simile All. n. 2)

## ATTO DI ADESIONE

tra il Prefetto di

e

\_\_\_\_\_,  
(indicare Associazione o Sezione territoriale e/o categoriale dell'Associazione Nazionale di rappresentanza dei datori di lavoro firmataria del protocollo di intesa in sede nazionale)

rappresentata da \_\_\_\_\_

domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_

L'Associazione sopra indicata, in considerazione dell'autonomia territoriale prevista dalle norme statutarie, manifesta piena adesione a quanto previsto dal Protocollo di intesa (che costituisce parte integrante del presente documento) stipulato, a livello nazionale, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Solidarietà Sociale in data \_\_\_\_\_ con la propria Associazione Nazionale di rappresentanza in materia di procedimenti di nulla osta al lavoro stagionale di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Di conseguenza, l'associazione firmataria del presente atto assume tutti gli impegni e le responsabilità previste dal predetto Protocollo.

IL PREFETTO DI  
(firma)

, ASSOCIAZIONE  
(firma)



